

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 2025, N. 35

Riordino del sistema della presa in carico della persona anziana non autosufficiente e della persona con disabilità. Modifiche alla l.r. 66/2008.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Oggetto e finalità della legge. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 66/2008
- Art. 2 - Ripartizione e attribuzione del fondo alle zone-distretto. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 66/2008
- Art. 3 - Concorso finanziario dei comuni. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 66/2008
- Art. 4 - Aggiornamento del fondo. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 66/2008
- Art. 5 - Programmazione degli interventi. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 66/2008
- Art. 6 - Tipologie delle prestazioni. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 66/2008
- Art. 7 - Destinatari delle prestazioni. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 66/2008
- Art. 8 - Segnalazione del bisogno. Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 66/2008
- Art. 9 - Il governo dell'accesso. Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 66/2008
- Art. 10 - Unità di valutazione multidisciplinare. Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 66/2008
- Art. 11 - Unità di valutazione multidisciplinare per la disabilità. Inserimento dell'articolo 11 bis nella l.r. 66/2008
- Art. 12 - Progetto di assistenza individualizzato. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 66/2008
- Art. 13 - Progetto di vita. Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 66/2008
- Art. 14 - Valutazione multidimensionale. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 66/2008
- Art. 15 - Compartecipazione al costo della prestazione. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 66/2008
- Art. 16 - Strumenti di partecipazione. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 66/2008
- Art. 17 - Clausola valutativa. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 66/2008
- Art. 18 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227 (Delega al Governo in materia di disabilità);

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale);

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 (Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33);

Visto il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato);

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro per le disabilità 12 novembre 2024, n. 197 (Regolamento recante la disciplina per la procedura di sperimentazione della valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, le relative modalità, le risorse da assegnare e il monitoraggio);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, gli articoli 54 e 55;

Vista la legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza);

Considerato quanto segue:

1. nel disciplinare il fondo regionale per la non autosufficienza, la l.r. 66/2008 ha fissato i capisaldi del percorso di presa in carico della persona anziana non autosufficiente e della persona con disabilità ed ha previsto un sistema coordinato di accesso ai percorsi, la valutazione multidimensionale dei bisogni e l'elaborazione di un progetto di assistenza personalizzato;
2. l'attuale quadro normativo nazionale ha mutato profondamente il sistema degli interventi di tipo sanitario e sociale integrato, così da rendere necessaria una revisione complessiva dei percorsi di accesso ai servizi sociosanitari per anziani non autosufficienti e per le persone con disabilità, al fine di garantire ai cittadini una presa in carico integrata e una valutazione multidimensionale dei bisogni;
3. si rende quindi necessario modificare la l.r. 66/2008, al fine di realizzare:
 - a) l'estensione delle previsioni contenute nella normativa regionale sulla non autosufficienza all'area delle persone con disabilità;
 - b) l'aggiornamento del sistema dell'accesso quale nodo della rete territoriale integrata attraverso cui riorganizzare i servizi sociosanitari a favore sia delle persone anziane non autosufficienti, sia delle persone con disabilità;

Approva la presente legge

Art. 1

Oggetto e finalità della legge.
Modifiche all'articolo 1 della l.r. 66/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza), le parole: “delle persone non autosufficienti, disabili e anziane di cui rispettivamente all'articolo 55 ed all'articolo 54, comma 3 della l.r. 41/2005” sono sostituite dalle seguenti: “delle persone anziane non autosufficienti e delle persone con disabilità di cui rispettivamente all'articolo 54, comma 3 ed all'articolo 55 della l.r. 41/2005”.
2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 66/2008 le parole: “delle persone non autosufficienti, disabili e anziane” sono sostituite dalle seguenti: “delle persone anziane non autosufficienti e delle persone con disabilità”.
3. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 66/2008 è aggiunta la seguente:
“c bis) favorisce la partecipazione della persona con disabilità ai diversi ambiti della vita, in condizioni di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione.”.

Art. 2

Ripartizione e attribuzione del fondo alle zone-distretto.
Modifiche all'articolo 3 della l.r. 66/2008

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 66/2008 le parole: “alle persone non autosufficienti, disabili e anziane” sono sostituite dalle seguenti: “alle persone anziane non autosufficienti ed alle persone con disabilità”.
2. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 66/2008 è abrogato.
3. Il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 66/2008 è abrogato.

Art. 3

Concorso finanziario dei comuni.
Modifiche all'articolo 4 della l.r. 66/2008

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 66/2008 è sostituito dal seguente:
“1. I comuni concorrono al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 con risorse proprie, secondo le modalità definite nello schema tipo di convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione sociosanitaria di cui all'articolo 70 bis, comma 14, della l.r. 40/2005, o nell'ambito delle società della salute.”.
2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 66/2008 le parole: “ai non autosufficienti risultante dai bilanci al 31 dicembre 2007 approvati a norma di legge” sono sostituite dalle seguenti: “alle persone anziane non autosufficienti ed alle persone con disabilità, risultante dai rispettivi bilanci vigenti riferiti alle tre annualità precedenti”.

Art. 4

Aggiornamento del fondo.
Modifiche all'articolo 5 della l.r. 66/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 66/2008 le parole: “all'articolo 10 bis della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)”, sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008)”.

Art. 5

Programmazione degli interventi.
Modifiche all'articolo 6 della l.r. 66/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 66/2008 le parole: "delle persone non autosufficienti, disabili e anziane, come definite dall'articolo 1, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "delle persone anziane non autosufficienti e delle persone con disabilità".

Art. 6

Tipologie delle prestazioni.
Modifiche all'articolo 7 della l.r. 66/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 66/2008 le parole: "alle persone non autosufficienti, disabili e anziane" sono sostituite dalle seguenti: "alle persone anziane non autosufficienti ed alle persone con disabilità".
2. Nell'alea del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 66/2008 le parole: "personalizzato (PAP) di cui all'articolo 12" sono sostituite dalle seguenti: "individualizzato (PAI) di cui all'articolo 12 e dal progetto di vita di cui all'articolo 12 bis".
3. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 66/2008 dopo le parole: "vita indipendente" sono aggiunte le seguenti: "compresi gli interventi di adattamento domestico per il sostegno della domiciliarità,".

Art. 7

Destinatari delle prestazioni.
Modifiche all'articolo 8 della l.r. 66/2008

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 66/2008 è sostituita dalla seguente:
"b) si trovano nella condizione di non autosufficienza o di disabilità, accertata sulla base della valutazione effettuata rispettivamente dall'unità di valutazione multidisciplinare (UVM) di cui all'articolo 11 e dalla unità di valutazione multidisciplinare per la disabilità (UVMD) di cui all'articolo 11 bis.".
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 66/2008 la parola: "oppure" è soppressa.
3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 66/2008 è abrogata.

Art. 8

Segnalazione del bisogno.
Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 66/2008

1. L'articolo 9 della l.r. 66/2008 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

Segnalazione del bisogno

1. La procedura per la valutazione del bisogno della persona anziana non autosufficiente e della persona con disabilità è attivata dall'interessato, da un familiare o dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, della l.r. 41/2005, tramite la presentazione di un'istanza, contenente la segnalazione del bisogno, ai presidi di cui all'articolo 10, comma 1, nelle zone-distretto di residenza della persona anziana non autosufficiente e della persona con disabilità.".

Art. 9

Il governo dell'accesso.

Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 66/2008

1. L'articolo 10 della l.r. 66/2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 10
Il governo dell'accesso
1. La persona anziana non autosufficiente e la persona con disabilità accedono ai servizi sanitari, sociali e socio sanitari attraverso i punti unici di accesso (PUA), che hanno sede operativa presso le case della comunità di cui all'allegato 1 del regolamento adottato con decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale).
2. Il PUA assicura l'accoglienza e l'informazione alla persona che richiede la valutazione del bisogno, garantendo che, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 9, la UVM di cui all'articolo 11 o la UVMD di cui all'articolo 11 bis proceda alla presa in carico, definisca il percorso assistenziale ritenuto appropriato e lo condivida con la persona interessata o con chi la rappresenta, e con i suoi familiari.
3. Il direttore di zona, nello svolgimento delle proprie funzioni previste dagli articoli 64.1 e 70 bis della l.r. 40/2005, assicura il governo dell'accesso, il coordinamento dei PUA ed il funzionamento della UVM e della UVMD. Il direttore di zona garantisce, in particolare:
 - a) l'integrazione della rete territoriale dei servizi sociali e sanitari;
 - b) la presa in carico della persona interessata;
 - c) la gestione integrata delle risorse;
 - d) la continuità assistenziale;
 - e) il coordinamento dell'attività dei PUA, della UVM e della UVMD;
 - f) la gestione del sistema informativo integrato delle attività territoriali;
 - g) la nomina del "case manager", quale referente organizzativo della persona interessata e dei suoi familiari, identificato tra i professionisti sociali e sanitari sulla base del bisogno prevalente della persona, con il compito di seguire l'attuazione del PAI di cui all'articolo 12 o del progetto di vita di cui all'articolo 12 bis."

Art. 10

Unità di valutazione multidisciplinare.

Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 66/2008

1. L'articolo 11 della l.r. 66/2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 11
Unità di valutazione multidisciplinare
1. L'unità di valutazione multidisciplinare (UVM) è un'articolazione operativa della zona-distretto ed è formata da un gruppo stabile e dedicato, composto da:
 - a) un medico di comunità;
 - b) un assistente sociale;
 - c) un infermiere professionale;
 - d) un soggetto appartenente al ruolo amministrativo.

2. La UVM è di volta in volta integrata dal medico di medicina generale della persona sottoposta a valutazione. La UVM, in relazione ai casi in esame, è inoltre integrata dalle professionalità specialistiche, sociali e sanitarie e dagli operatori coinvolti nella valutazione che sono ritenuti necessari. La UVM può ascoltare, su richiesta, le persone interessate dalla valutazione o i loro familiari, nonché i soggetti di cui all'articolo 27, comma 15, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 (Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33), e riceverne memorie scritte.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 7 e dall'articolo 28, comma 7, del d.lgs. 29/2024.
4. La UVM è costituita con atto del direttore di zona di cui all'articolo 10, comma 3, sulla base delle competenze previste dall'articolo 64.1 della l.r. 40/2005. Il coordinamento della UVM è assegnato dal direttore di zona ad uno dei membri della UVM stessa.
5. In ogni zona-distretto è costituita una UVM, con eventuali proiezioni nelle singole aree territoriali.
6. La UVM svolge le seguenti funzioni:
 - a) effettua la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno del richiedente;
 - b) verifica la sussistenza delle condizioni di bisogno per l'attivazione del fondo;
 - c) definisce il PAI di cui all'articolo 12, con indicazioni quantitative e temporali relative alle prestazioni sociosanitarie appropriate, domiciliari, semiresidenziali e residenziali;
 - d) individua l'indice di gravità del bisogno;
 - e) condivide il PAI con la persona assistita o i suoi familiari fissando in sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 9 il tempo massimo per l'erogazione delle prestazioni contenute nel PAI;
 - f) effettua la periodica verifica degli obiettivi contenuti nel PAI e procede, nei casi previsti, all'eventuale rivalutazione delle condizioni di bisogno.
7. La partecipazione all'UVM non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.”.

Art. 11

Unità di valutazione multidisciplinare per la disabilità.
Inserimento dell'articolo 11 bis nella l.r. 66/2008

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 66/2008 è inserito il seguente:

“Art. 11 bis
Unità di valutazione multidisciplinare per la disabilità
1. L'unità di valutazione multidisciplinare per la disabilità (UVMD) è un'articolazione operativa della zona-distretto ed è formata da un gruppo stabile e dedicato, composto da:
 - a) un medico di comunità;
 - b) un assistente sociale;
 - c) un soggetto appartenente al ruolo amministrativo;
 - d) la persona con disabilità;
 - e) l'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore o l'amministratore di sostegno, se dotato di poteri;
 - f) il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta della persona con disabilità, senza oneri a carico della finanza pubblica.
2. Partecipa alla UVMD anche la persona che facilita l'espressione della volontà e delle scelte della persona con disabilità, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato), se da questa nominato.

3. Possono partecipare alla UVMD, su richiesta della persona con disabilità o di chi la rappresenta o su richiesta dei componenti dell'UVMD di cui al comma 1, lettere a), b) e f), nonché al comma 4, lettere a) e b), e senza oneri a carico della pubblica amministrazione:
 - a) il coniuge, un parente, un affine, una persona con vincoli di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), o il "caregiver" di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);
 - b) un medico specialista o specialisti dei servizi sanitari o sociosanitari;
 - c) un rappresentante di associazione, fondazione, agenzia o altro ente con specifica competenza nella costruzione di progetti di vita, anche del terzo settore;
 - d) referenti dei servizi pubblici e privati presso i quali la persona con disabilità fruisce di servizi o prestazioni, anche informali.
4. In funzione del bisogno prevalente della persona con disabilità, partecipano altresì alla UVMD:
 - a) un rappresentante dell'istituzione scolastica nei casi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107);
 - b) un rappresentante dei servizi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge.
5. In ogni zona-distretto è costituita una UVMD con atto del direttore di zona di cui all'articolo 10, comma 3. Il coordinamento della UVMD è assegnato dal direttore di zona ad uno dei membri della UVMD stessa scelto fra i componenti di cui al comma 1, lettere a) e b).
6. La UVMD svolge le funzioni previste dal capo III del d.lgs. 62/2024 e, in particolare:
 - a) effettua la valutazione multidimensionale del bisogno, tenendo conto anche dei desideri e delle aspettative della persona e definisce il profilo di funzionamento;
 - b) elabora il progetto di vita di cui all'articolo 12 bis, secondo la volontà della persona con disabilità e nel rispetto dei suoi diritti civili e sociali fissando, in sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 9, il tempo massimo per l'erogazione delle prestazioni contenute nel progetto di vita;
 - c) effettua il monitoraggio periodico del raggiungimento degli obiettivi del progetto di vita, della efficacia degli interventi previsti e procede alla rivalutazione dei bisogni e degli obiettivi.
7. La partecipazione alla UVMD non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.”.

Art. 12

Progetto di assistenza individualizzato. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 66/2008

1. Nella rubrica dell'articolo 12 della l.r. 66/2008 la parola: "personalizzato" è sostituita dalla seguente: "individualizzato".
2. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 66/2008 è sostituito dal seguente:

“1. Il progetto di assistenza individualizzato (PAI), definito dalla UVM in conformità al d.lgs. 29/2024, contiene gli obiettivi e gli esiti attesi in termini di mantenimento o miglioramento delle condizioni di salute della persona anziana non autosufficiente e le prestazioni sociosanitarie da erogare, individuate sulla base degli indici di valutazione delle condizioni di bisogno di cui all'articolo 13, comma 2.”.
3. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 66/2008 la parola: "PAP" è sostituita dalla seguente: "PAI".

4. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 66/2008 dopo la parola: “familiari” sono inserite le seguenti: “o con chi la rappresenta.”
5. Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 66/2008 la parola: “PAP” è sostituita dalla seguente: “PAI” in entrambe le occorrenze.

Art. 13

Progetto di vita.

Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 66/2008

1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 66/2008 è inserito il seguente:
“Art. 12 bis
Progetto di vita
1. Il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, di cui all'articolo 9 della legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità), è diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità secondo i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte.
2. Il progetto di vita, definito in conformità alle disposizioni di cui al capo III del d.lgs. 62/2024, individua:
 - a) gli attori, le risorse, le misure, gli accomodamenti ragionevoli che devono essere adottati e che sono necessari a favorire la partecipazione della persona, nei diversi ambiti della vita, in condizioni di uguaglianza con gli altri;
 - b) l'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, ivi incluse quelle del terzo settore e della comunità territoriale.”.

Art. 14

Valutazione multidimensionale.

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 66/2008

1. La rubrica dell'articolo 13 della l.r. 66/2008 è sostituita dalla seguente: “Valutazione multidimensionale”.
2. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 66/2008 è sostituito dal seguente:
“1. La valutazione multidimensionale della persona anziana non autosufficiente e della persona con disabilità è finalizzata ad individuare i livelli di gravità ed a determinare le prestazioni appropriate da erogare.”.
3. Il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 66/2008 è abrogato.
4. Il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 66/2008 è abrogato.

Art. 15

Compartecipazione al costo della prestazione.

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 66/2008

1. La rubrica dell'articolo 14 della l.r. 66/2008 è sostituita dalla seguente: “Compartecipazione al costo della prestazione.”.
2. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 66/2008 le parole: “in condizioni di non autosufficienza alle prestazioni appropriate indicate nel PAP, in via transitoria e in attesa della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) e del loro relativo finanziamento” sono sostituite dalle seguenti: “in condizioni di non autosufficienza e di disabilità alle prestazioni appropriate indicate rispettivamente nel PAI e nel progetto di vita”.

Art. 16

Strumenti di partecipazione.

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 66/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 66/2008 le parole: “per la persona non autosufficiente, disabile ed anziana” sono sostituite dalle seguenti: “per le persone anziane non autosufficienti e per le persone con disabilità”.
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 66/2008 è sostituita dalla seguente: “b) il comitato di partecipazione di cui all'articolo 16 quater della l.r. 40/2005.”

Art. 17

Clausola valutativa.

Modifiche all'articolo 20 della l.r. 66/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 66/2008 le parole: “Entro novanta giorni dalla conclusione di ogni esercizio finanziario, a decorrere dall'anno 2009” sono sostituite dalle seguenti: “Entro centottanta giorni dalla conclusione di ciascun ciclo di programmazione pluriennale previsto dal piano regionale non autosufficienza”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 66/2008 le parole: “i punti insieme e le UVM” sono sostituite dalle seguenti: “i PUA, le UVM e le UVMD”.
3. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 66/2008 è abrogata.
4. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 66/2008 è sostituita dalla seguente: “e) i tempi medi di attesa per la definizione dei PAI e dei progetti di vita, nonché quelli per l'erogazione delle prestazioni ivi contenute;”.

Art. 18

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 15 luglio 2025

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 08.07.2025

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 15 aprile 2024, n. 1

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessori Serena Spinelli

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 19 aprile 2024, n. 249

Assegnata alla 3^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 19 giugno 2025

Approvata in data 8 luglio 2025

Divenuta legge regionale 22/2025 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66](#)